Allegato "A" al n. 16.524 di raccolta

REGOLAMENTO

delle sezioni dell'associazione italiana persone down (AIPD)

ART. 1) RAPPORTI

1. I rapporti tra le sezioni e tra queste e l'Associazione Nazionale, pur nel riconoscimento delle singole autonomie, sono improntati alla fiducia e trasparenza e al massimo sforzo comune per favorire il passaggio delle informazioni, la collaborazione per il perseguimento degli scopi comuni, per sviluppare il senso di appartenenza dei singoli e delle organizzazioni e l'unità organizzativa, culturale e di iniziativa di tutta l'AIPD.

ART. 2) COMITATO CONSULTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Consultivo Nazionale (CCN) è composto dai presidenti di tutte le Sezioni e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale ONLUS.

2- Il CCN nomina al suo interno tra Presidenti di Sezione un Coordinatore e un Vice Coordinatore, per l'opera di guida e coordinamento dei CCN per i compiti ad esso assegnati, per la cura dei rapporti tra le sezioni e tra il CCN e il Nazionale. La durata del mandato è di due anni.

3- Il Comitato Consultivo Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno per la proposta di eventuali variazioni dello Statuto e, dei Regolamento delle Sezioni dei programma delle attività e dell'analisi delle risorse dell'AIPD Nazionale ONLUS.

4- La riunione del CCN è valida quando sia presente la maggioranza dei SUOi componenti. Ogni presidente si impegna a partecipare personalmente o in caso di impossibilità a farsi rappresentare per delega scritta da un componente del C.d.A. della propria Sezione.

5- Il Coordinatore dei CCN nomina un segretario che cura la stesura dei verbali della riunione, i quali verranno firmati da entrambi ed inviati entro trenta (30) giorni ai membri del CCN e dei C.d.A. Nazionale.

6- Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Coordinatore.

7- I componenti dei Consiglio di Amministrazione Nazionale e delle Sezioni possono partecipare alla riunione del CCN con voto consultivo.

8- Il CCN viene convocato dai Coordinatore per sua iniziativa o su richiesta del C.d.A. Nazionale per l'esame di questioni da esso poste o dietro richiesta di almeno un terzo (1/3) delle Sezioni. La convocazione scritta o telefonica con l'esposizione dell'ordine dei giorno deve pervenire alle Sezioni almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

9- Il Consiglio di Amministrazione Nazionale si impegna a valutare immediatamente te decisioni del CCN e a trasformare

in delibera quelle che riterrà compatibili con gli scopi istituzionali, con le direttive generali e con le disponibilità economiche dell' Associazione.

ART. 3 - COORDINAMENTO REGIONALE

1- Per corrispondere nella maniera più adeguata alle politiche di decentramento regionale delle competenze e della gestione della materia legislativa sociale e sanitaria, di formazione professionale e di avviamento al lavoro, le Sezioni dell'AIPD che insistono nella stessa regione riuniscono congiuntamente, una volta l'anno, i propri Consigli di Amministrazione per l'esame della situazione regionale e per sviluppare in maniera coordinata le iniziative e le proposte che fanno riferimento a competenze regionali.

2- Le Sezioni situate nella stessa regione, se d'accordo, possono nominare un Coordinatore Regionale che faccia da tramite con le controparti istituzionali al fine di poter informare le Sezioni sulla pubblicazione ed attuazione di leggi regionali, individuare problemi comuni ed iniziative da intraprendere a livello regionale, riferire all'AIPD Nazionale le questioni regionali che necessitano di un intervento dell'AIPD [illegible] livello ministeriale o che debbano essere affrontate a livello generale.

3- Il Coordinatore Regionale esplicherà le proprie funzioni quale volontario, senza alcun compenso. Saranno rimborsate solo le spese necessarie, già definite nelle singole voci, che saranno ripartite tra le Sezioni della regione.

4 - La nomina del Coordinatore Regionale dovrà essere ratificata dal C.d.A. Nazionale. In regioni con una sola Sezione tale ruolo verrà svolto dal Presidente o suo delegato.

ART. 4 - CONSIGLIERE DELEGATO AI RAPPORTI CON LE SEZIONI.

1 - Il Consiglio di Amministrazione Nazionale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, delega ad uno o, in caso di necessità, a più consiglieri la cura dei rapporti con le Sezioni.

2 - Il Consigliere incaricato rappresenta il punto di riferimento delle Sezioni rispetto a problematiche, iniziative ed ogni altra questione che a giudizio dei Presidenti di Sezione richiedono una verifica, supporto, incoraggiamento ed attenzione da parte della sede nazionale.

3 - Il Consigliere incaricato dovrà incoraggiare, per quanto possibile, la formazione di gruppi che possono rappresentare il nucleo di nuove Sezioni, curando in particolare la fase preparatoria della costituzione e le prime fasi di attività e di organizzazione delle medesime. Per tali funzioni si avvarrà della indispensabile collaborazione del personale tecnico della sede nazionale, con il quale dovrà stabilire proficui rapporti di scambio e verifica.

4 - Il Consigliere incaricato dei rapporti con le Sezioni parteciperà con voto consultivo alle riunioni del CCN, per

consentire una conoscenza più approfondita delle varie problematiche, mantenendo un collegamento costante con il Coordinatore Nazionale, e con i Coordinatori a livello regionale, laddove nominati.

5 - Il Consigliere delegato potrà avere inoltre il compito di assicurarsi che le Sezioni ottemperino a quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6 del presente regolamento, sollecitandone, in caso di non ottemperanza, il rispetto.

In caso di non adempimento o recidiva, darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione Nazionale per gli eventuali provvedimenti previsti all'ultimo comma dell'art. 16 dello Statuto Nazionale.

ART. 5 - SOCI

1 - Le domande di ammissione dei soci ordinari all'AIPD Nazionale ONLUS, inoltrate tramite le Sezioni, dovranno essere trasmesse, unitamente alle quote riscosse, all'AIPD Nazionale entro il mese successivo.

2 - Le quote del rinnovo dei soci ordinari relative all'AIPD Nazionale ONLUS vanno inviate all'AIPD Nazionale entro il 30 giugno per quanto attiene alle quote versate entro il 30 aprile; entro il 31 dicembre per quanto attiene alle quote di rinnovo versate dal socio alle Sezioni dopo il 30 aprile di ciascun anno.

3 - Quando il C.d.A. della Sezione delibera di proporre all'Assemblea Nazionale la nomina di un proprio socio benemerito, dovrà inviare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione documentata del socio proposto.

La relazione dovrà dimostrare come i meriti acquisiti dallo stesso abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'AIPD.

4 - In caso di perdita della qualifica di socio per dimissioni, recesso (ai sensi dell'art. 4 dello Statuto delle Sezioni), o di esclusione da parte del C.d.A. per violazioni commesse dal socio e recanti danni all'AIPD, alla sua immagine o alla sua organizzazione, in base a quanto previsto dallo Statuto, deve esserne data immediata comunicazione all'AIPD Nazionale. E successivamente inviare la documentazione relativa entro il mese successivo.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1 - Le Sezioni dovranno inviare all'AIPD Nazionale ONLUS entro il mese successivo dalla data di approvazione della Assemblea Ordinaria, il Bilancio Preventivo ed il programma delle Attività e copia del Verbale dell'Assemblea stessa.

2 - Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente al Verbale dell'Assemblea che lo ha approvato, dovrà essere trasmesso all'AIPD Nazionale ONLUS entro il mese successivo la data dell'Assemblea.

3 - Nel caso di Assemblea Straordinaria le Sezioni dovranno inviare all'AIPD Nazionale ONLUS la relativa convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata dell'Assemblea

stessa.

4 - Entro il mese successivo dalla nomina dovranno essere comunicati all'AIPD Nazionale ONLUS i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, sia quando venga rinnovato l'intero Consiglio o Collegio, sia quando vengano surrogati dei loro componenti.

ART. 7 - ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE AIPD NAZIONALE ONLUS

1 - Le Sezioni si impegnano ad essere presenti alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell?AIPD Nazionale ONLUS con almeno un loro rappresentante, ed a rispettare il presente Regolamento, come previsto dall'art. 12 dello Statuto delle Sezioni.

2 - Quando nell'Assemblea Nazionale è prevista la nomina del Presidente Nazionale e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le Sezioni verranno informate entro il 31 gennaio e potranno far pervenire alla sede nazionale la presentazione di un proprio candidato (o candidati), corredata dal relativo programma nelle sue linee generali e di un curriculum personale, entro il 28 febbraio. Le Sezioni dovranno ricevere copia di tale documentazione almeno 20 [illegible] esaminare le proposte e orientarsi sulla scelta dei candidati.

ART. 8 - SCIOGLIMENTO DELLE SEZIONI A SEGUITO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AIPD NAZIONALE ONLUS

1- Nel caso che le sezioni non adempiano a quanto previsto dagli art. 5 6 e 7 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale ONLUS anche su segnalazione del Consigliere delegato ai rapporti con le Sezioni, potrà sollecitare gli adempimenti e in caso di ripetute violazioni, deliberare lo scioglimento della Sezione per gravi irregolarità amministrative e statutarie, come previsto dall'art. 1 dello Statuto delle Sezioni, e dall'art. 1 dello Statuto Nazionale.

2- La prassi nel caso di scioglimento della Sezione è la seguente: nomina di uno o più commissari liquidatori ed acquisizione degli eventuali beni residuali della Sezione sciolta che verranno utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari o destinati – con apposita delibera del C.d.A. Nazionale, dopo aver acquisito il parere dei CCN ed aver informato direttamente tutti i soci della Sezione in questione – al sostegno di Sezioni in difficoltà.

ART. 9 CONTABILITA' E BILANCIO

1- Le Sezioni sono tenute a compilare il Bilancio Consuntivo e Preventivo secondo la normativa vigente. L'AIPD Nazionale ONLLS si rende disponibile tramite i propri operatori a fornire adeguati chiarimenti e informazioni in merito..

ART. 10 - RAPPORTI TRA NAZIONALE E SEZIONI

1- Il Consiglio di Amministrazione dell'AIPD nazionale dovrà inviare alle Sezioni copia dei verbali delle riunioni dello

stesso.

2- Il Consiglio di Amministrazione Nazionale dovrà inviare alle Sezioni il Bilancio Consuntivo e Preventivo e copia delle relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e del programma delle attività per l'anno in corso, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea dei soci.

3- Il C.d.A. dell'AIPD Nazionale ONLUS dovrà mantenere un flusso costante di informazioni con le Sezioni, anche tramite il Pony-Express e via Internet. Le Sezioni stesse si impegnano, anche utilizzando gli stessi strumenti, a fornire ai Nazionale e a tutta l'AIPD notizie sulla propria attività, su problematiche sorte a livello territoriale, su iniziative di particolare interesse. Il Nazionale, oltre a dare informazioni sulle proprie attività e sui servizi attivati, dovrà portare a conoscenza delle Sezioni notizie utili su nuove leggi o provvedimenti in corso o approvati in sede istituzionale. Per fornire ai singoli soci una comune interpretazione di tali provvedimenti si dovrà provvedere a fornire alle Sezioni anche una lettera esplicativa da inviare ai soci.

4- Il Nazionale e le Sezioni si impegnano, nei limiti delle proprie possibilità, in un clima di mutua solidarietà, a contribuire al superamento degli ostacoli che si frappongono al perseguimento delle finalità e alla realizzazione delle attività di Sezioni, in modo particolare, per quelle in fase di costituzione o da poco costituite..

5- Le Sezioni, come previsto dal presente Regolamento, si impegnano al rispetto delle scadenze, con particolare riferimento a quelle che hanno un riflesso economico per l'AIPD Nazionale ONLUS.

6- Le Sezioni possono chiedere all'AIPD Nazionale ONLLTS la concessione di contributi per il sostegno di progetti mirati secondo le seguenti modalità:

-- Le richieste con la descrizione dettagliata del progetto e correlate dal preventivo di spesa vanno inviate per iscritto al consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale ONLUS.

-- Tali richieste dovranno essere presentate entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre di ogni anno e verranno esaminate nella successiva prima riunione del C.d.A. Nazionale.

-- La concessione del contributo sarà stabilita in base al contenuto del progetto e alla disponibilità finanziaria generale; i progetti potranno essere sostenuti in tutto o in parte oltre la validità del progetto sarà elemento di giudizio l'esame dei bilanci della Sezione richiedente, che unitamente alla relazione sulle attività svolte, dovrebbe far intuire la linea politico-sociale della Sezione stessa.

In linea di massima on saranno prese in considerazione richieste relative alla copertura di spese generali ordinarie.

-- La sezione beneficiaria dovrà, ai termine dell'attività relativa alla realizzazione dei progetto, relazionare sullo svolgimento della stessa al C.d.A. Nazionale con una nota scritta comprensiva di rendiconto economico. La mancata relazione condizionerà l'ammissione ai contributi negli anni successivi.

-- Il C.d.A. Nazionale si impegna a ricordare le scadenze sopra indicate alle Sezioni tramite il Pony-E e a offrire la propria collaborazione per la redazione dei progetti quando richiesto.

ART. 11 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLE SEZIONI

1- Le sezioni scelgono autonomamente gli esperti e i collaboratori per le loro attività, dando comunicazione all'AIPD Nazionale ONLUS dei loro nominativi, dei loro profili professionali e del ruolo svolto in associazione.

2- L'AIPD Nazionale ha il compito di favorire lo scambio delle conoscenze e le diverse modalità di interventi fra gli operatori dell'AIPD Nazionale ONLUS e delle Sezioni e fra Sezione e Sezione un continuo aggiornamento e crescita culturale e professionale a beneficio di tutta l'Associazione.

3- Ogni Sezione può richiedere in caso di necessità, la consulenza di operatori, collaboratori o dipendenti dell'AIPD Nazionale ONLUS, sia telefonicamente che mediante gli altri mezzi di comunicazione in uso. Se la Sezione ha bisogno della presenza in sede o sul territorio di competenza dei predetti collaboratori per una volta l'anno saranno a carico della Sezione solo il rimborso dei viaggio e del soggiorno, mentre i compensi saranno a carico deLl'AIPD Nazionale ONLUS. Per le volte successive sarà tutto a carico della Sezione. Per quanto riguarda i compensi agli operatori, l'entità è stata stabilita dai C.d.A. Nazionale con delibera del 04/96/2000, salvo successive eventuali modifiche che saranno comunicate alle Sezioni.

4- Premesso che in linea di principio lo Statuto di singole Sezioni deve essere conforme allo Statuto-tipo, eventuali proposte di modifica dello Statuto di singole Sezioni che si rendessero necessarie per adempiere nei modo più efficace alle finalità associative tenendo conto delle peculiarità territoriali; dovranno essere approvate dal C.d.A. dell'AIPD Nazionale ONLUS, che ne verificherà la compatibilità e la coerenza con le linee fondamentali di principio, culturali e organizzative dell'AIPD.

ART. 12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1- Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Coordinatore del Comitato Consultivo, dal C.d.A. Nazionale o da almeno un terzo (1/3) delle Sezioni.

2- Qualora all'O.d.G. di convocazione dei CCN siano previste, tra t'altro modifiche al presente Regolamento, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte.

Allegato "B" al n. 16524 di racc.

STATUTO

"AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE - Sezione di Termini Imerese"

ART. I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

"E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice l'associazione con denominazione: "AIPD – Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Termini Imerese – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

La Sezione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD Sezione di Termini Imerese - ONLUS".

L'Associazione è sezione autonoma dell"AIPD – Associazione Italiana Persone Down ONLUS", con sede in Roma, Viale delle Milizie, 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale – ONLUS".

L'Associazione ha sede in Termini Imerese in Via Giuseppe Sunzeri n. 5 ed è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7,8, 9 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale-ONLUS, con propria delibera, nei soli casi in cui:

1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale - ONLUS;

2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2) SCOPO L'Associazione ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, di operare a favore delle persone down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, nonchè di contribuire allo studio della Sindrome di down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

A – intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B – facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire

l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale; con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E – raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonchè sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

F – creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori socio sanitari;

G – diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H – offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I – tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L – tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

M – patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o

attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.
I servizi e le attività sono aperti a tutti.
L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali o a quest'ultime direttamente connesse.
ART. 3 – SOCI: Categorie.
L'Associazione è composta dai Soci:
a – ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con sindrome di down (anche nel caso di decesso della persona down) nonchè le persone down emancipate, che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale – ONLUS.
b – COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD – ONLUS.
c – BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.
ART. 4 – SOCI: Ammissione, recesso, esclusione
Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale - ONLUS. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale-ONLUS e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro.
Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale-ONLUS, nonchè l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario. Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.
Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale - ONLUS entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di Socio non si nel caso che il versamento avvenga in ritardo purchè entro l'anno solare, dopo tale data il Socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.
Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è

ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento di una quota minima annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative di sua pertinenza;

b) dai contributi di singoli privati;

c) da donazioni, eredità e lasciti;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di [illegible] in regime di [illegible] [illegible] privati, italiani ed esteri;

e) dei proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni e servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;

f) beni immobili;

g) beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6 - ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Presidente;

3) il Consiglio di Amministrazione;

4) il Collegio dei Revisori.

ART. 7 - ASSEMBLEA: COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonchè quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;

b) SOCI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni. - Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 7. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del venti per cento (20%) dei Soci.
Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 8 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
All'Assemblea ordinaria competono:
a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
b) la determinazione della quota annuale minima per i Soci collaboratori,
c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
e) la nomina dei Soci benemeriti;
f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
g) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
j) la delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.

All'Assemblea straordinaria competono:
a) le modificazioni dello Statuto; b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui (vedi anche art. 20).

ART. 9 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione – da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.
Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.
L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea [illegible] convocata tuttavia ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 7), entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. IO – ASSEMBLEA: UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.
Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.
L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.
Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati (art. 21 c.c.). Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 Il PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 30 giorni per le nuove elezioni.

ART. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone anche non Soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L.266/91).

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finchè l'Assemblea dei Soci -

convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone down maggiorenni perché possa

dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone down sulle attività e la gestione dell'Associazione.
Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.
Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall'Art. 2 Legge dell'11/8/91 n. 266.

ART. 17 BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.
Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.
I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.
L'associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 COLLEGIO DEI REVISORI: COMPETENZE

Al Collegio dei Revisori compete:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo-contabile;

b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto è quello tipo delle Sezioni AIPD ONLUS coerente con lo Statuto Nazionale approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del I aprile 2001.

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro, e sulle ONLUS.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma i (lettera f), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Marco Antonio Sette

[illegible]

di Fr. Lancetta

Dorinda Lis

Sarmiento Beppe

Daizi Manuela

[illegible]

[illegible]

Gyapio Lusicano

[illegible]

José M. Ortiz